

(N. 768)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BORROMEO, CARRARA E CANALETTI GAUDENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1949

Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge per la disciplina delle locazioni e delle sublocazioni degli immobili urbani, recentemente approvato dalla Camera dei deputati dopo oltre un anno di discussione, è sottoposto ora all'esame del Senato.

Nella previsione che questo esame e gli eventuali emendamenti alle norme approvate dalla Camera dei deputati potranno ritardare l'entrata in vigore della legge che organicamente dovrà disciplinare tutta la materia delle locazioni degli immobili urbani, crediamo utile

proporre che per l'istante sia disposto un lieve aumento ai canoni di locazione, a far tempo dal 1° febbraio 1950; e ciò senza alcun pregiudizio del disegno di legge che dovrà provvedere tanto per le proroghe delle locazioni, quanto per i canoni e gli sfratti.

Non abbiamo, invece, stimato opportuno mantenere il criterio del conguaglio che, sebbene già previsto dall'articolo 5 delle legge 30 dicembre 1948 n. 1471, non fu poi, ed a ragione, seguito dalla Camera dei deputati nel disegno di legge testè da essa approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I canoni delle locazioni e delle sublocazioni che rimangono prorogate per effetto della legge 29 aprile 1949, n. 160, sono ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° febbraio 1950, nella misura del 50 per cento per gli immobili adibiti ad uso di abitazioni o all'esercizio di attività artigiane e professionali e del 100 per cento per gli immobili adibiti ad uso diverso da quelli predetti.

Sono esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari dei locali adibiti ad uso di abitazione, che alla data del 31 gennaio 1950 risultino assistiti dagli Enti comunali assistenziali o iscritti agli elenchi dei disoccupati o siano pensionati dell'Istituto di previdenza sociale, sempre che ne essi, nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di redditi.

Sono altresì esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari che risultino essere tubercolotici ricoverati o in attesa di ricovero, oppure dimessi dal sanatorio da un periodo non superiore ai due anni dall'entrata in vigore della presente legge, purchè nè lui nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di reddito.

Gli aumenti di cui al primo comma sono computati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471.

Art. 2.

Gli aumenti supplementari dovuti nel caso di sublocazione, a termini degli articoli 3 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e i limiti dei canoni di sublocazione previsti dall'articolo 16 del predetto decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, sono commisurati sui canoni di locazione risultanti dalla applicazione dell'articolo precedente.